



COMUNITÀ MONTANA **LAGHI BERGAMASCHI**

ALLEGATO “A”

ai sensi dell’art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008,
per i bandi delle Comunità montane relativi alle c.d. “Misure forestali”
di cui all’ articolo 26 della l.r. 31/2008

PIANO DI INTERVENTO 2025

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. del

PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative vengono redatte in conformità alle indicazioni della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, così come modificata dalla L.C.R. n. 22 del 09/07/2024 “prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024” e in particolare:

a) l'art. 26 “Protezione e valorizzazione delle superfici forestali”, che prevede:

- al comma 1, che siano incentivati, attraverso l'erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente alla divulgazione didattica, nonché alla manutenzione diffusa del territorio, interventi noti col nome sintetico di “Misure forestali”;
- al comma 2, che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- al comma 3 bis, che la Regione trasferisce alle comunità montane, per il relativo territorio e per il Comune di Sondrio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, risorse per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1;
- al comma 3 ter, che la Giunta regionale definisce i criteri di riparto fra le comunità montane delle risorse di cui al comma 3 bis, tenendo conto delle specificità territoriali ed economiche;

b) l'art. 29 “Accesso alle misure d'intervento”, che prevede al comma 4 che, al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure dell'art. 26, la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le “procedure unificate” per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni;

c) l'art. 43 “Tutela e trasformazione del bosco”, che prevede che, in attuazione della normativa nazionale, in caso di autorizzazione alla trasformazione di un bosco, il destinatario dell'autorizzazione stessa debba effettuare interventi compensativi, anche versando ai parchi regionali, alle Comunità montane e a Regione Lombardia il costo corrispondente degli interventi in parola, e che tali proventi debbano essere destinati esclusivamente ad attività selvicolturali volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, per interventi di riequilibrio idrogeologico e per interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;

VISTA la d.g.r. X/7783 del 17/01/2018 "D.g.r. 28 aprile 2017 - n. X/6527 “Disposizioni attuative quadro «misure forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/n) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2” – Determinazioni in ordine ai criteri di riparto e stanziamento delle risorse per l'anno 2018.”;

VISTA la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)”, così come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/2250 del 22 aprile 2024;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XII/2370 del 20 maggio 2024 avente ad oggetto “D.g.r. n.XII/1720 del 28 dicembre 2023 e legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31: Disposizioni attuative per l'inquadramento, ai sensi della normativa Aiuti di stato, degli «Aiuti integrativi per le foreste lombarde»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° XII/2825 del 22/07/2024 avente per oggetto "LR. 31/2008, articolo 26 avente ad oggetto misure forestali. approvazione dei criteri di riparto delle risorse fra le Comunità Montane;

VISTO il decreto n.12116 del 05-08-2024 avente per oggetto "l.r. 31/2008, art 26 avente ad oggetto misure forestali, d.g.r. n. XII/2825/2024, approvazione delle procedure unificate e del piano di riparto delle risorse per le "misure forestali" alle Comunità Montane, anno 2024, impegno a favore delle Comunità Montane - bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2024-2026 con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", che assegna alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi la somma di € 73.159,86.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, con il presente atto, definisce le scelte operative, le modalità ed i criteri di selezione, le tipologie delle misure da attivare tenendo conto delle esigenze e delle priorità di intervento secondo la realtà forestale locale e l'effettiva necessità di sviluppo dell'intero settore, in coerenza con le linee di indirizzo della L.R. n. 31-2008, tenendo conto anche della realtà territoriale e settoriale nonché delle esigenze operative emerse nell'attuazione di precedenti piani o programmi operativi e delle disponibilità finanziarie con le specificazioni e limitazioni di cui alle successive misure.

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali del territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità, alla protezione dei versanti per accrescerne la stabilità, nonché al mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita nelle aree montane.

1. INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la realizzazione di interventi finalizzati:

- alla loro protezione (in particolare dagli incendi e dal dissesto idrogeologico), conservazione, incremento, valorizzazione e fruizione, interventi che concorrono anche a generare benefici in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità;
- al miglioramento della competitività delle imprese forestali e alla sicurezza degli operatori, in coerenza con la normativa, le politiche regionali e la sopra citata Strategia Forestale Nazionale;
- alla gestione selvicolturale.

Gli aiuti della presente misura sono rivolti al finanziamento di interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal *Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027*, approvato con la d.g.r. XI/7370/2022 e pertanto gli aiuti non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

1.2 Territorio di Applicazione

Il presente Bando finanzia interventi realizzati nel territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

1.3 Azioni attivate e beneficiari

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi attiva, compatibilmente coi vincoli di destinazione delle risorse a loro disposizione, le seguenti azioni previste dalla d.g.r. n. XII/2370/2024:

Codice Azione	Azione	Beneficiari
2	Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	Proprietari, possessori o conduttori ¹ , pubblici e privati, di boschi, escluso ERSAF.
6	Manutenzione straordinaria strade forestali e silvo-pastorali	Soggetti gestori della V.A.S.P. (art. 59 l.r. 31/2008), ossia Comuni, Comunità montane, consorzi forestali e altri, come individuati nei Piani VASP, escluso ERSAF

1.3.1 Compatibilità fra fonti delle risorse finanziarie e azioni da finanziarie

Alcune risorse utilizzate per le presenti Misure forestali possono avere vincoli di destinazione. In particolare, possono essere utilizzate risorse provenienti da:

¹ Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel proprio fascicolo aziendale (decreto 5490/2015) alla data di apertura dei bandi da parte delle Comunità montane.

- Monetizzazioni di interventi compensativi (art. 43 l.r. 31/2008);
- Proventi delle sanzioni forestali (art. 61 l.r. 31/2008);
- Proventi dei contributi per la raccolta dei funghi (art. 97 l.r. 31/2008).

per le quali, fatti salvi vincoli più restrittivi contenuti nei piani di indirizzo forestale, valgono i seguenti vincoli di destinazione:

Codice Azione	Azione	Monetizzazioni di interventi compensativi (art. 43 l.r. 31/2008)	Proventi delle sanzioni forestali (art. 61 l.r. 31/2008)	Proventi dei contributi per la raccolta dei funghi (art. 97 l.r. 31/2008)
2	Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	Sì	Sì	Sì
6	Manutenzione straordinaria strade forestali e silvo-pastorali	Sì (eccetto strade rurali)	No	Sì

1.4 Condizioni generali

- 1) Tutti gli interventi devono essere accompagnati da un progetto di intervento, redatto da un dottore forestale o da altro professionista abilitato e competente per legge, anche qualora non sarebbe necessario in base alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007), indispensabile al fine di illustrare l'intervento e quantificarne il costo;
- 2) L'esecuzione degli interventi deve essere diretta da un professionista abilitato e competente per legge;
- 3) Tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco devono essere preceduti dalla presentazione di una apposita istanza a SITaB che indichi che l'intervento è finanziato dall'art. 26 l.r. 31/2008, selezionando nell'apposita sezione la voce a finalità statistica "L.R. 31/2008, ART. 26 (bandi montagna 2024-2029)"²;
- 4) è necessario produrre una "Attestazione di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000" dettagliata nel paragrafo successivo;
- 5) Qualora interventi di Azione 2 siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolamento del PIF.
- 6) Il ricavato della vendita del materiale legnoso va esplicitato con apposita fattura e detratto dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo.

1.5 Dichiarazione di compatibilità nelle aree protette e nei siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti della rete natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone

² Si ricorda comunque che non è possibile presentare Segnalazioni Certificate di Inizio Attività prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto indicherebbe l'inizio dei lavori prima della presentazione della domanda, non garantendo l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

Speciale di Conservazione), il richiedente deve allegare al progetto di fattibilità tecnico economica una dichiarazione di compatibilità dell'intervento proposto con:

- le “misure di conservazione” delle zone facenti parte della rete “Natura 2000”;
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

La dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista, deve essere allegata alla domanda di aiuto e deve contenere i necessari riferimenti puntuali alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, al fine di consentire la verifica in sede istruttoria di quanto asserito. In caso di esecuzione dei lavori, sarà presentata con la domanda di pagamento del saldo la documentazione di cui al successivo punto 2).

In caso di presentazione del progetto esecutivo, il parere è assolto da eventuali autorizzazioni e valutazioni di incidenza rilasciate dal medesimo Ente gestore, che dichiarano la compatibilità dell'intervento proposto con le “misure di conservazione” delle zone facenti parte della rete “Natura 2000” o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

1.6 Interventi non ammissibili per tutte le azioni

Oltre a quanto espressamente previsto per ciascuna azione nel paragrafo “Condizioni specifiche e limiti” del successivo par. 2, non possono essere finanziati:

1. le spese per la redazione del progetto e le analisi preliminari sostenute prima del 29 maggio 2024, data di pubblicazione sul BURL³ della d.g.r. XII/2370 del 20 maggio 2024⁴;
2. gli interventi iniziati prima della validazione in SISCO della domanda di aiuto⁵;
3. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti pubblici;
4. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti;
5. gli interventi con progetto di fattibilità tecnico economica privo della dichiarazione di compatibilità indicata al paragrafo 1.5;
6. gli interventi contrari alle misure di conservazione e alla pianificazione dei siti “Natura 2000”; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere sottoposto a valutazione di incidenza da parte dell'ente gestore o dall'ente competente;
7. gli interventi contrari alla pianificazione e regolamentazione dei parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente gestore del parco o della riserva naturale in conformità alla normativa stessa, alla pianificazione e alla regolamentazione dell'area protetta;
8. gli interventi con progetto esecutivo privi delle necessarie autorizzazioni o valutazione di incidenza dell'ente gestore del sito “Natura 2000”, del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento;
9. l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, anche per uso energetico, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo (pioppeti, cedui a rotazione rapida, specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno);
10. gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle “Norme Forestali Regionali” (r.r. 5/2007) e con le eventuali deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
11. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-A, 5, 7 e 12 che non siano esplicitamente previsti dai Piani di Assestamento Forestale stessi;
12. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-B (ripristino di foreste danneggiate) e 4

³ BURL Serie Ordinaria n. 22 del 29/05/2024;

⁴ La d.g.r. XII/2370/2024, come già visto in questo provvedimento, è la base giuridica del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA).

⁵ La presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività prima della presentazione della domanda di aiuto comporta pertanto la bocciatura della domanda di aiuto.

- (SIF) che non siano coerenti con le finalità gestionali dei Piani di Assestamento Forestale stessi;
13. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014⁶, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
 14. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi sanitari o fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie unionali o statali;
 15. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008);
 16. gli interventi selvicolturali nei boschi percorsi da incendi nei primi cinque anni dalla fine dell'evento, salvo specifica autorizzazione nei casi permessi dalla d.g.r. n. XI/1670/2019 (*Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000*); in ogni caso, non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale autoctona si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata. Precisazione: Se l'autorizzazione è di competenza della Comunità montana, questa può essere rilasciata nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto. Se l'autorizzazione è di competenza di un altro Ente, la stessa deve essere allegata alla domanda di aiuto. I bandi della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi possono prevedere che alla domanda di aiuto sia allegata solo la richiesta di autorizzazione all'Ente competente: in questo caso l'autorizzazione deve pervenire alla Comunità Montana entro il termine perentorio stabilito dai bandi delle Comunità Montane.
 17. le opere dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
 18. gli interventi ricadenti all'interno del "*Tessuto Urbano Consolidato*" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
 19. gli interventi che prevedono la realizzazione di una recinzione, anche se realizzata con materiale vegetale, salvo le recinzioni temporanee per la tutela delle nuove piantine fino ad affermazione delle stesse;
 20. gli interventi in aree già recintate, salvo che la recinzione sia presente esclusivamente per prevenire situazioni di oggettivo pericolo o per la tutela di biodiversità;
 21. gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici o sportivi, come perimetrati dai Piani di Indirizzo Forestale.

Non sarà inoltre concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

1.7 Dotazione finanziaria e ammontare dell'aiuto

La dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi è costituita da:

- 1) somme trasferite da Regione Lombardia alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ai sensi dell'art. 26 l.r. 31/2008;
- 2) eventuali fondi integrativi messi a propria disposizione dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, come da paragrafo 3.2;

Le Risorse trasferite da Regione Lombardia sono state destinate dalla d.g.r. XII/2825/2024 in € 2.500.000,00 per l'anno 2024 e potranno aggiungersi eventuali ulteriori risorse messe a

⁶ Recepite in parte nella l.r. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

disposizione dalla Regione Lombardia. A favore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è assegnata la somma di € 73.159,86

Gli aiuti sono concessi dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ai singoli Beneficiari sotto forma di contributo in conto capitale nelle misure massime dettagliate nei paragrafi seguenti.

1.8 Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato

Le presenti procedure sono rivolte al finanziamento di azioni e interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal “Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027”, approvato con la d.g.r. XI/7370 del 21/11/2022 e modificato con d.g.r. n. XII/1695 del 28/12/2023 e d.g.r. n. XII/2250 del 22/04/2024 e pertanto gli aiuti in parola non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

Al termine della procedura indicata dagli articoli 9 “Pubblicazione e informazione” e 11 “Relazioni” del Regolamento (UE) 2022/2472, è stato registrato il regime di aiuto denominato “Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Aiuti integrativi per le foreste lombarde” col n. SA.113952 (2024/XA).

Di seguito si riportano le disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, c.d. ABER, relativamente alle azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11.

Ai sensi dell’art. 1. par. 4 dell’ABER, non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell’art. 1 par. 5 dell’ABER, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 definizioni punto 59), ad eccezione, come previsto dalla lett. h punto iv), degli aiuti concessi ad un’impresa che sia diventata un’impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera d) dell’ABER.

I richiedenti le misure dovranno obbligatoriamente, pena l’inammissibilità della domanda, sottoscrivere apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (modello Allegato A). I richiedenti dovranno altresì compilare e allegare in formato pdf alla domanda il “Foglio calcolo dimensionale” (di cui all’Allegato I) attestante la dimensione d’impresa.

Ai sensi dell’art. 4, par. 1, dell’ABER:

- l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sulle azioni 6 e 7, inquadrati ai sensi dell’art. 49 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. r);

Le soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto. In altre parole, non è possibile suddividere un intervento gestibile con un unico cantiere in due o più interventi allo scopo di eludere le soglie massime di intervento.

Per quanto riguarda il regime di aiuto, l’ABER, ai sensi dell’art. 6 “Effetto di incentivazione”, si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato coi contenuti minimi previsti dal medesimo art. 6, paragrafo 2. In deroga a quanto detto, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai

sensi dell'art. 43, par. 2, lett. d) dell'ABER, ove ricorrano le condizioni stabilite al medesimo articolo 43.

Il contributo richiesto nell'ambito del presente bando non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi sullo stesso progetto conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari, né col *de minimis*, che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento sulla base di altre fonti di aiuto diverse dal presente bando deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre mediante comunicazione via pec alla Comunità montana competente. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha finanziato l'intervento in esame.

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di *leasing*, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi sono individuate dall'art. 26 della l.r. 31/2008 quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, della registrazione dei beneficiari e dei contributi nei pertinenti registri SIAN e RNA.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le disposizioni inerenti agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato:

Codice Azione	Azione	Normativa UE di riferimento	Registro beneficiari	Autocertificazione da allegare alla domanda di aiuto	Verifiche che esegue la Comunità montana
2, 4, 5, 6, 7, 9, 11	Vari e	Regime di aiuto SA.1139 52 (2024/X A) e Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare gli articoli 43 (Azione 2, 4), 49 (Azione 6, 7)	SIAN	Aiuti di stato (Allegato A) Foglio calcolo dimensione d'impresa (Allegato G)	Prima della concessione: <ul style="list-style-type: none"> • verifica status imprese in difficoltà • dimensione di impresa • Visura aiuti <i>Prima dell'erogazione di ciascuna quota di contributo: Visura Deggendorf</i>

In conclusione, i soggetti che presentano domanda di contributo, devono sottoscrivere le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, contenute nell'allegato A e che riguardano:

- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 59), del regolamento (UE) n. 2472/2022.

I soggetti che presentano domanda di contributo devono altresì compilare il foglio del calcolo dimensionale dell'impresa, di cui all'Allegato G, da allegare in formato pdf alla domanda.

2 AZIONI E SPESE AMMISSIBILI

2.1 Azione 2 “Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate”

Gli aiuti per la prevenzione dei danni alle foreste e il ripristino delle foreste danneggiate⁷ fanno riferimento a danni causati da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici. Per «eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali» si intendono condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso delle foreste, più del 20% del popolamento forestale.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi possono essere realizzati sulle superfici qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia.

Gli interventi di prevenzione dei danni da incendio devono sottostare anche a una seconda condizione, ossia possono essere effettuati solo nelle “aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste”. In Lombardia, si fa riferimento al “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, che considera “aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio” tutti i boschi all'interno dei Comuni identificati dalle classi di rischio 3, 4 e 5, a prescindere dalla tipologia forestale e dalle condizioni stazionali. Il piano a cui fare riferimento è quello vigente al momento della chiusura della raccolta delle domande stabilito dal bando della Comunità montana.

Per i restanti interventi di cui alla presente azione, le presenti Procedure Unificate non fissano ulteriori limitazioni geografiche.

Tipologie d'intervento:

A) Interventi di prevenzione dei danni.

B) Interventi di ripristino di foreste già danneggiate.

- piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale (art. 43 par. 2, lett. B) ABER);
- installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione (art. 43 par. 2, lett. C) ABER);
- ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici (art. 43 par. 2, lett. D) ABER).

Beneficiari

Proprietari, possessori o conduttori⁸, pubblici o privati, di boschi, escluso ERSAF

Spese ammissibili

⁷ Questi aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 ed in particolare dell'art. 43.

⁸ Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel proprio fascicolo aziendale (decreto 5490/2015) alla data di apertura dei bandi da parte delle Comunità montane.

- taglio, allestimento e asportazione delle piante malate o morte o diradamento delle piante sovranumerarie al fine di prevenzione di fitopatie, parassitologie e incendi boschivi;
- spalcatore e potature con finalità antincendio;
- taglio, allestimento e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche (attacchi parassitari e fitopatie), abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi;
- ricostituzione dei boschi danneggiati di cui all' art. 43 par. 2, lett. d) dell'ABER attraverso rinnovazione artificiale, senza creazione di aumento della superficie boschiva, e piccoli interventi localizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
- acquisto e fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale, compreso l'acquisto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
- lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento;
- cure colturali della rinnovazione dei primi 5 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc...;
- prevenzione, eradicazione e trattamento della processionaria del pino, tramite raccolta o distruzione dei nidi invernali o l'uso del *Bacillus thuringiensis* (Berliner);
- fornitura e posa di trappole a feromoni per il monitoraggio o la cattura massale di coleotteri scolitidi (Bostrico);
- spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi.

Entità del contributo e spesa ammissibile

- il massimale ammissibile a contributo è stabilito in € 20.000,00, nella misura del 100% della spesa ammessa in fase di domanda iniziale o di variante;
- l'ammontare delle spese tecniche è stabilito nella misura massima del 15% della voce precedente.

Le spese tecniche per la progettazione, le analisi preliminari e il piano di sicurezza non sono soggette a riduzione in caso di mancata esecuzione della totalità dei lavori. Le spese tecniche per la direzione lavori viceversa sono ridotte qualora i lavori non siano realizzati totalmente.

Condizioni specifiche e limiti

1) Condizioni specifiche e limiti per gli interventi di prevenzione

In generale, nel caso di interventi di prevenzione, potranno essere finanziati solamente:

- a) interventi in boschi assoggettati a piani di assestamento forestale e da questi espressamente previsti;
- b) nel restante territorio, interventi previsti dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale.

Nel caso particolare di interventi per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi, l'aiuto è ammissibile solo per le due uniche specie che sono state segnalate come rischiose, ai sensi dell'art. 43, par. 6, dell'ABER, dal Servizio Fitosanitario Regionale:

- a) bostrico *Ips typographus* (Linnaeus, 1758);
- b) processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller, 1775).

2) Condizioni specifiche e limiti per gli interventi di ripristino

Nel caso di interventi di ripristino di foreste già danneggiate (tipologia 2B), gli aiuti destinati alle “grandi imprese” sono subordinati alla presentazione di piano di gestione forestale (piano di assestamento forestale) o uno strumento equivalente (art. 6 c. 7 del d.lgs. 34/2018). Il piano non è obbligatorio per i comuni con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EURO e meno di 5.000 abitanti.

Gli interventi di ripristino devono essere coerenti coi contenuti dei piani di assestamento forestale e, ove mancanti, coi contenuti ed i modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale. Nel caso degli interventi di ripristino, gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni, che devono essere attestate dalla Comunità montana nel verbale di istruttoria:

- a) L'evento dannoso si è effettivamente verificato e ha distrutto o compromesso almeno il 20% della provvigione della particella forestale o dell'area d'intervento;
- b) Non vi sono elementi che facciano pensare che l'evento dannoso sia stato causato da incuria, colpa o dolo del beneficiario;
- c) Il beneficiario si è attivato per prevenire, ove tecnicamente possibile, in futuro il potenziale verificarsi del medesimo evento dannoso;
- d) Sono state messe in atto tutte le strategie, tecnicamente e selvicolturalmente possibili, volte a prevenire il rischio che l'evento dannoso si ripeta in futuro, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, compreso l'adattamento del popolamento per renderlo più resiliente ai cambiamenti climatici;

3) Condizioni specifiche e limiti per gli interventi di ripristino a seguito di incendi boschivi

- a) Gli interventi in aree percorse dal fuoco devono essere effettuati in boschi inseriti nel catasto comunale delle aree incendiate, obbligatorio ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000.
- b) Inoltre, qualora gli interventi riguardino aree percorse dal fuoco da meno di cinque anni, qualsiasi intervento può essere finanziato solo con l'autorizzazione ad eseguire le «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), nei casi previsti dalla d.g.r. n. XI/1670/2019 (*Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche»*).

4) Condizioni specifiche e limiti per tutti gli interventi

Sono ammissibili interventi (programmabili o dilazionabili) con superficie minima di 0,5 ettari e il contributo erogabile massimo è di 20.000,00 euro (comprensivo di IVA, se ammissibile, e spese tecniche).

Le spese tecniche non possono superare il 15% dell'importo dei lavori.

Il contributo massimo è pari al 100% delle spese ammissibili.

I lavori devono essere eseguiti esclusivamente da:

- imprese boschive iscritte all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri stati UE;

- consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 l.r. 31/2008;
- enti pubblici (in amministrazione diretta).

Alla domanda di pagamento va obbligatoriamente allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile" 9) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati. La cartografia digitale deve avere la struttura dati indicata in allegato H.

La cartografia vettoriale si deve produrre anche per le domande di aiuto e le varianti.

Spese non ammissibili:

- acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale;
- acquisto e impianto di piante di specie sensibili ad avversità biotiche.

Non sono concessi aiuti:

- per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.
- per danni già risarciti da polizze assicurative.

⁹ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana), citando il numero della domanda appena validata.

2.5 Azione 6 “Manutenzione straordinaria di strade forestali”

Manutenzione straordinaria di strade forestali e silvo pastorali¹⁰ esistenti inserite nei Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale, parti integranti dei Piani di Indirizzo Forestale, ai sensi dell'art. 59 della l.r. 31/2008¹¹.

Le strade forestali e silvo pastorali sono definite dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018¹²: sono strade che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste e che sono aperte al pubblico gratuitamente, salvo limitazione alla sola circolazione dei mezzi motorizzati.

Tipologie d'intervento

Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di strade, con o senza cambio di classe di transitabilità esistente prima dell'inizio dei lavori.

Beneficiari

Soggetti gestori della V.A.S.P. (art. 59 l.r. 31/2008), ossia Comuni, Comunità montane, consorzi forestali e altri, come individuati nei piani VASP, escluso ERSAF.

Spese ammissibili

- a) esecuzione dei lavori di manutenzione, inerenti alla strada e consolidamento scarpate, con tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) acquisto e posa di segnaletica verticale e strutture di protezione;
- c) interventi localizzati di sistemazione a verde delle scarpate con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;
- d) per una quota massima del 15% dell'importo dei lavori, realizzazione e posa di sbarre di chiusura e di cartellonistica agli accessi delle strade forestali e silvo-pastorali per far rispettare il divieto di transito;
- e) spese tecniche collegate.

Limiti e divieti

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori:

- a) su strade non presenti come “strade esistenti” nel Geoportale della Lombardia, servizio di mappa “Strade agrosilvopastorali” pubblicato nel Geoportale della Lombardia, che come noto riporta tutte le strade contenute nei piani VASP vigenti;
- b) che interessano strade rurali¹³;
- c) lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (con pendenza superiore al 12%) realizzati per motivi di sicurezza;
- d) di ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale, come indicati all'art. 71, comma 2 del r.r. 5/2007.

¹⁰ Sono definite strade forestali e silvo pastorali, ai sensi dell'art. 3 c. 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018, «*la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi*»;

¹¹ Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e in particolare dell'art. 49.

¹² «*La rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi*»;

¹³ Sono definite strade rurali, ai sensi dell'art. 59 c. 1, della l.r. 31/2008 «*la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali*»

Condizioni

1. Gli aiuti destinati alle "grandi imprese" sono subordinati alla presenza di piano di gestione forestale (piano di assestamento forestale) o uno strumento equivalente (art. 6 c. 7 del d.lgs. 34/2018) approvato¹⁴. Il piano non è obbligatorio per i comuni con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti
2. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali deve essere effettuata, a parità di efficacia, con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. Le strade forestali e silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi.
4. Ove tecnicamente possibile, eventuali nuovi tornanti devono essere realizzati in piano e quindi privi di pavimentazione o asfaltatura.
5. La pavimentazione non è ammissibile nei tratti con pendenza longitudinale <12%; nei tratti con pendenza longitudinale superiore al 12% e fino al 18% deve essere impiegata solo se non sono possibili differenti soluzioni tecniche.
6. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile" ¹⁵) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati

Entità del contributo e spesa ammissibile

- il massimale ammissibile a contributo è stabilito in € 25.000,00, nella misura del 100% della spesa ammessa in fase di domanda iniziale o di variante;
- l'ammontare delle spese tecniche è stabilito nella misura massima del 15% della voce precedente.

¹⁴ L'elenco dei piani approvati e vigenti è disponibile sul sito di ERSAF nella pagina dedicata alla "Biblioteca digitale dei piani di assestamento forestale della Lombardia"

¹⁵ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Il corrente bando è aperto dal 16-06-2025 al 31-07-2025

Il mancato rispetto delle presenti procedure e disposizioni, nonché di quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/2472 e dal Reg. (UE) 2831/2023, nella redazione ed attuazione dei bandi da parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi comporterà la revoca del finanziamento assegnato, anche nel caso lo stesso fosse già stato impegnato o erogato a favore dei beneficiari finali.

3.1 Bando della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Nel presente Bando sono definiti in particolare:

- le azioni finanziabili;
- la percentuale di contributo, nei limiti dei massimali delle presenti procedure unificate;
- i criteri per la selezione delle domande;
- le risorse disponibili per il bando e le eventuali possibilità di integrazione delle risorse, in particolare per garantire il finanziamento totale della cosiddetta “ultima domanda finanziabile”.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi renderà pubblici i bandi a tutti i soggetti interessati nei modi previsti dalla normativa vigente, oltre che tramite affissione dello stesso all’Albo pretorio della Comunità Montana per tutta la durata di apertura del bando.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi informerà dell’approvazione del bando Regione Lombardia (DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), la Provincia di Sondrio (se territorialmente interessata) e gli Enti gestori dei Parchi, delle Riserve e dei Siti natura 2000, i Comuni e le Unioni di Comuni, nonché le Associazioni di categoria più rappresentative (es. ARIBL, Associazione Consorzi Forestali, Coldiretti, Confagricoltura e CIA) e gli Ordini e Collegi professionali maggiormente interessati.

3.2 Integrazione con risorse proprie delle Comunità Montane

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, se del caso, potrà indicare l’importo delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive proprie, con cui intendono integrare il regime degli aiuti nei limiti stabiliti dalla comunicazione alla Commissione europea.

Potranno essere utilizzate le risorse derivanti da:

- a) monetizzazione di interventi compensativi, ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
- b) sanzioni in materia forestale, di cui all’art. 61 della l.r. 31/2008, salvo diversa previsione nei PIF;
- c) proventi dei contributi per la raccolta dei funghi (art. 97 l.r. 31/2008);
- d) altre sanzioni in materia ambientale (es. l.r. 86/1983 e l.r. 10/2008);
- e) proventi delle utilizzazioni boschive;
- f) proventi dai piani di assestamento forestale;
- g) altre risorse proprie.

Le risorse possono essere impiegate nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla relativa normativa.

Le risorse vanno destinate all’integrazione dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia, ma non possono essere impiegate per cofinanziare gli interventi, per i quali non può essere in alcun modo variata la percentuale di aiuto erogabile.

Nel caso di integrazione con risorse finanziarie proprie, La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi dovrà specificare chiaramente, al beneficiario e alla Regione in sede di

monitoraggio, la fonte di finanziamento delle domande ammesse a contributo: fondi regionali oppure fondi propri, specificando in quest'ultimo caso la fonte esatta e i vincoli di destinazione.

3.3 Criteri di selezione

AZIONE 2 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate

Categoria del richiedente (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Selvicoltori, ovvero proprietari e/o conduttori privati	7
Comune	10

Pendenza in gradi sessagesimali (calcolando la pendenza media sulla C.T.R.)	Punti
< 20°	0
da 20° a 40°	5
> 40°	10

Superficie reale oggetto di intervento	Punti
< 5 Ha	3
da 5 a 9,99 Ha	7
da 10 a 14,99 Ha	15
> 15 Ha	25

Quota altimetrica media dell'intervento	Punti
< 350 m s.l.m.	3
da 350 a 700 m s.l.m.	7
da 701 a 1000 m s.l.m.	10
> 1000 m s.l.m.	20

Presenza di aree protette (la superficie prevalente)	Punti
P.L.I.S.	3
Riserva Naturale Regionale	10

Cantierabilità dei lavori	Punti
Progetto di fattibilità	5
Progetto esecutivo approvato	15

Interventi successivi	Punti
Progetto che prevede lavori di continuazione o di completamento di opere da realizzarsi mediante più lotti funzionali o interventi successivi. (L'ultimo intervento effettuato non deve essere stato concluso prima del 01.01.2017)	10

AZIONE 6 *Manutenzione straordinaria di strade forestali*

Categoria del richiedente (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Comune o soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei Piani V.A.S.P.	7
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi	10

Numero di soggetti in ambito agro-zootecnico e forestale serviti (I soggetti serviti devono avere le particelle inserite nel fascicolo aziendale presente sul S.I.A.R.L.)	Punti
< 2	5
da 2 a 5	10
> 5	20

(*) I soggetti serviti devono avere le particelle inserite nel fascicolo aziendale presente sul S.I.A.R.L.

Particolari caratteristiche	Punti
Strada chiusa con sbarra	5

Quota altimetrica media dell'intervento	Punti
< 350 m s.l.m.	3
da 350 a 700 m s.l.m.	7
da 701 a 1000 m s.l.m.	10
> 1000 m s.l.m.	15

Numero di soggetti serviti (permessi rilasciati dall'Ente gestore della Strada, nell'ultimo anno solare)	Punti
< a 5	5
da 5 a 10	10
da 11 a 20	20
> di 20	25

Cantierabilità dei lavori	Punti
Progetto di fattibilità	5
Progetto esecutivo approvato	15

Prosecuzione o conclusione con altri interventi	Punti
Opera di prosecuzione o conclusione di interventi già realizzati dal 01/01/2015 in poi, aventi l'obiettivo di migliorare la funzionalità della Viabilità	10

3.4 Presentazione delle domande

3.4.1 Chi può presentare domanda e a quale Ente

I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono specificati, sotto la voce "Beneficiari", nelle presenti Procedure Unificate.

I richiedenti devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Qualora fosse la Comunità Montana o una “*Società in house*” a richiedere l'aiuto, la domanda deve essere inviata alla Provincia di Sondrio o, nel restante territorio, a Regione Lombardia, Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente, che ne cura il ricevimento e il trattamento.

Le domande possono essere presentate dal 16-06-2025 al 31-07-2025

3.4.2 Tempi e modalità di presentazione

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi o alla Regione Lombardia, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (SISCO) della Regione Lombardia, indirizzo Internet

<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine previsto dal presente Bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, se del caso il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- a. accedere al Sistema Informativo delle Conoscenze e qualora non si fosse ancora registrati, registrarsi al portale secondo le indicazioni fornite nel manuale della “Registrazione e Profilazione in SiSco” presente al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/62089d05-2311-485f-bc07-c117cca9cf26/01_Come+registrarsi+per+due+o+pi%C3%B9+enti+nel+SITAB.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=62089d05-2311-485f-bc07-c117cca9cf26
- b. accedere alla domanda per gli aiuti articolo 26 l.r. 31/2008 dal menù “Procedimenti”, indirizzandola alla Comunità Montana di competenza o, per le Comunità Montane, a Regione Lombardia;
- c. scegliere una delle Azioni previste dal presente Bando;
- d. compilare la domanda in tutte le sue parti, scaricarla in formato PDF e sottoscriverla da parte del titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo. Vedi nota importante a piè di pagina¹⁶.
- e. caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando della Comunità Montana di competenza. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

¹⁶ Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Si tenga presente che SISCO non è in grado di protocollare le domande presentate alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi o alla Provincia di Sondrio: pertanto tali enti dovranno procedere alla protocollazione delle domande presentate a SISCO.

Ogni domanda di finanziamento deve riguardare un'unica azione ed un singolo intervento.

3.4.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda presentata informaticamente e trasmessa all'Ente competente, con le modalità sopra descritte, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. progetto/relazione inerente ai lavori e altra documentazione tecnica o amministrativa in relazione alla tipologia d'intervento.
Il progetto deve contenere la cartografia in formato "Shapefile" ¹⁷ georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono richiesti i lavori, con tabella attributi indicata in allegato H;
2. computo metrico estimativo e quadro economico e, se del caso, analisi dei prezzi.
3. autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, solo se il richiedente non è proprietario dei terreni o della strada (non richiesto per tipologie 10 e 11);
4. per interventi previsti all'interno di aree protette o in siti "Natura 2000", dichiarazione di cui al paragrafo 1.5;
5. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato, per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 (Allegato A);
6. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti in de minimis, solo per l'Azione 12 (Allegato B);
7. per i beneficiari privati, foglio di calcolo dimensione impresa (Allegato I);
8. dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all'ammissibilità/detraibilità dell'IVA tra le spese sostenute per gli interventi e di assoggettabilità riguardo alla ritenuta del 4% ai fini IRPEF/IRES (Allegato C);
9. per gli interventi in aree soggette a piano di assestamento vigente, dichiarazione di rispetto degli obblighi di cui all'art. 45 del r.r. 5/2007 (allegato G).

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, tutta la documentazione prevista dal presente bando deve essere allegata alla domanda e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip).

Il progetto e altri elaborati tecnici prodotti da professionisti vanno inseriti in pdf e firmati elettronicamente o digitalmente.

La cartografia in formato "Shapefile" non deve essere firmata digitalmente o elettronicamente.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ne chiede via pec il completamento al richiedente, che entro 10 giorni deve trasmetterla all'Ente; trascorso senza riscontro detto termine, l'Ente pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

3.4.4 Errore palese

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda di aiuto, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.

Sono considerati errori palesi:

¹⁷ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

- gli errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa (ad es. un codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (ad es. dati contraddittori tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata).

Qualora il richiedente chieda a SISCO una percentuale di contributo errata, maggiore della percentuale spettante in base al bando della Comunità montana, quest'ultima corregge d'ufficio la percentuale, senza necessità di presentazione della domanda di errore palese. La correzione non è possibile qualora il richiedente abbia richiesto una percentuale di contributo inferiore rispetto a quanto abbia diritto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente l'aiuto e viene inoltrata all'Ente competente che, verificato che lo stesso rientra nelle casistiche sopra riportate, autorizza o nega la correzione dell'errore.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

3.5 Istruttoria delle domande

3.5.1 Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti

L'istruttoria delle domande è effettuata dagli "Enti istruttori", ossia:

- dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
- da Regione Lombardia, AFCP competente, o dalla Provincia di Sondrio, per il territorio di competenza, quando il richiedente il contributo è una Comunità Montana o una sua "Società in house".

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco; in caso la domanda sia presentata alla Regione Lombardia, il numero di protocollo viene invece attribuito da parte del sistema SISCO. Gli allegati caricati in Sisco non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana (o la Regione Lombardia/Provincia di Sondrio) verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

L'istruttoria tecnico-amministrativa prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti procedure;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- un sopralluogo, se ritenuto necessario.

A conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:

- il punteggio complessivo assegnato e il dettaglio di come è stato determinato;
- l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
- l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura dal Bando della Comunità Montana);
- eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- l'importo del contributo concedibile;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

L'Ente istruttore invierà il verbale istruttorio ai richiedenti, che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono presentare, tramite PEC, un'istanza di riesame ai sensi della legge 241/1990. Gli Enti istruttori valutano la richiesta di riesame e concludono l'istruttoria della domanda motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una revisione dell'istruttoria in Sisco dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

Regione Lombardia (AFCP) e Provincia di Sondrio comunicheranno alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi interessate gli esiti istruttori di competenza.

Prima dell'approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi provvederanno ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato ed alla registrazione nel SIAN ed RNA degli aiuti individuali concessi. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi dovrà dare atto nei rispettivi provvedimenti di aver provveduto all'inserimento delle informazioni in RNA o nel SIAN e all'interrogazione dei detti registri, riportando i relativi COR/SIAN-COR.

3.5.2 Approvazione degli esiti istruttori

Entro il termine stabilito, La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi provvederà ad approvare, con proprio provvedimento, i seguenti elenchi, redatti secondo i modelli forniti (Allegato E):

- a. elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
- b. graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo, ordinate secondo il punteggio assegnato e con l'indicazione per ciascuna domanda di:
 - importo totale richiesto;
 - importo totale della spesa ammessa;
 - punteggio assegnato;
 - contributo concesso, per le domande finanziate;
 - fonte di finanziamento, specificando i fondi regionali e i fondi propri, provenienti dal riparto regionale o dalla Comunità Montana;
 - codice SIAN-COR/COR.

Le domande presentate istruite favorevolmente saranno finanziate integralmente: non è ammesso il finanziamento solo di una parte della domanda.

È altresì consentito il finanziamento anche in quota inferiore al 100% della somma ammissibile, previo accordo con il Richiedente, che in questo caso si impegnerà a compartecipare con fondi propri, alla spesa complessiva.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Procedimento (CUP) al fine di garantire la tracciabilità delle spese. Il CUP è assegnato dalla Comunità montana ai soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono in autonomia a “staccarlo”.

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi unitamente agli atti d’impegno delle risorse tramite PEC ad agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro 20 giorni dall’adozione dell’atto; gli atti possono essere anticipati via email (non pec) a foreste@regione.lombardia.it, a Regione Lombardia - D.G. ASAF. Ai fini della gestione dei dati, tutti gli elenchi devono essere trasmessi anche in formato excel.

3.5.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi pubblicherà sul sito istituzionale il provvedimento e gli elenchi di cui al paragrafo precedente e comunicheranno prontamente ai beneficiari l’ammissione a finanziamento, tramite PEC, precisando i tempi di presentazione dell’eventuale progetto esecutivo, la tempistica relativa all’esecuzione dei lavori, eventuali prescrizioni e obblighi.

Negli elenchi che saranno pubblicati devono essere omessi dati personali, compreso il codice fiscale se alfanumerico.

3.5.4 Validità delle domande

Le domande mantengono validità per 24 mesi, a partire dalla data di chiusura del presente Bando, fermo restando che le ultime ammissioni a finanziamento dovranno avvenire entro la scadenza della validità del presente regime di aiuto, attualmente fissata al 31 dicembre 2029.

A seguito di rinunce o decadenze da parte di beneficiari ammessi al finanziamento, La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi utilizzerà gli importi per finanziare ulteriori domande ammissibili, secondo l’ordine con cui sono presenti nella graduatoria approvata e pubblicata. In caso di pubblicazione sull’Albo pretorio o divulgazione pubblica in altro modo, vengono omessi tutti i dati personali, compreso il codice fiscale qualora alfanumerico.

3.6 Iter progetti esecutivi

3.6.1 Presentazione dei progetti esecutivi

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato, sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo a seguito dell’istruttoria, devono consegnare via pec il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici o soggetti alle procedure di evidenza pubblica, anche dell’atto formale di approvazione, entro il termine stabilito dagli Enti istruttori e comunque non oltre 4 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. L’ente istruttore può concedere una proroga per motivi non riconducibili alla negligenza del beneficiario.

Nel caso di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, i progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (d.lgs. 36/2023) e di sicurezza dei cantieri di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

3.6.2 Verifica dei progetti esecutivi

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi procede alla verifica, con particolare attenzione alla congruità con quanto indicato nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento, alla completezza degli elaborati progettuali e alla presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario incaricato esprime il proprio parere tramite la stesura di un verbale di verifica del progetto esecutivo.

3.6.3 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

Al termine della valutazione del progetto esecutivo gli Enti istruttori inviano ai beneficiari, tramite PEC, una comunicazione coi seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi stabiliti nell'esecuzione degli interventi;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per l'eventuale anticipo o il SAL e per il saldo finale.

3.7 Esecuzione dei lavori

3.7.1 Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata SITaB, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale, che deve essere inserita a SITaB.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, tramite SISCO, deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare gli estremi del bando di finanziamento e l'esecutore materiale dei lavori in bosco.

La domanda di taglio deve essere corredata:

- da un progetto di taglio (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);
- dalla documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando della Comunità Montana.

3.7.2 Varianti in corso d'opera

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale.

Non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali:
 - a) esecuzione dei medesimi lavori con utilizzo di costi differenti;
 - b) trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli;
 - c) eventuali altre situazioni indicate dettagliatamente nei bandi delle Comunità Montane.
2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati.

Non sono autorizzabili le varianti che comportano:

- 1) modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi tali da decurtare il punteggio assegnato alla domanda e portarla fuori dall'elenco delle domande ammesse a contributo;

- 2) che non rispettano condizioni, limiti e divieti delle presenti procedure unificate o dei bandi delle Comunità montane.

Le richieste di variante in corso d'opera possono essere presentate all'Ente competente, in caso di accertata necessità e se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici. I costi delle varianti non possono essere finanziati dai ribassi d'asta in caso di appalti. Anche i beneficiari non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere o ai lavori previsti, devono presentare richiesta all'Ente istruttore.

Il beneficiario deve inoltrare all'Ente istruttore, tramite procedura SISCO, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, all'Ente istruttore un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
3. documentazione di cui al precedente punto 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

L'istruttoria della domanda di variante viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda ammessa a contributo, accompagnata da una relazione tecnica che motivi le modifiche da apportare e dal quadro di confronto tra la situazione prevista e quella che si determina a seguito della variante (Allegato E).

Le spese sostenute per le varianti non autorizzate non saranno riconosciute.

3.7.3 Proroga ultimazione lavori

In presenza di fondate motivazioni non riconducibili alla negligenza del beneficiario, possono essere concesse una o più proroghe del termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo che gli interventi si dovranno concludere nei tempi necessari per consentire il controllo dei lavori effettuati all'Ente istruttore e la liquidazione dei contributi da parte della Comunità Montana entro il termine stabilito dalle presenti Procedure Unificate.

3.8 Spese ammissibili ed erogazione dei contributi

Le spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto dei materiali sono indicate nei paragrafi relativi a ciascuna Azione.

I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta, nel caso di soggetti pubblici o tenuti al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, o affidati a ditte esterne tramite appalto o cottimo fiduciario.

Sono ammissibili:

- le spese presenti all'interno del prezzario delle opere forestali approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, nei limiti delle voci di costo ivi indicate; in casi eccezionali di mancanza di alcune voci di costo, è ammessa l'analisi dei prezzi, opportunamente motivata, partendo dalle voci di costo elementari del prezzario in esame.
- l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile da parte del soggetto finanziato; nel caso di lavori in amministrazione diretta è riconosciuta esclusivamente sugli acquisti di materiali e noli di attrezzature utilizzati per gli interventi, che dovranno essere comprovati da fatture quietanzate;
- le spese tecniche specificate al paragrafo seguente.

Le voci di spesa devono essere provate:

- se effettuate in amministrazione diretta, ossia realizzata da personale del consorzio o dell'Ente pubblico beneficiario assunti per i lavori, questi devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali (comprovato dal DURC) e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
- negli altri casi (compresi i noli e le forniture nei lavori in amministrazione diretta), devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, va accertato che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.

3.8.1 Spese tecniche

Le spese tecniche ammissibili comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti o la stesura della relazione tecnica;
- b) lo studio di incidenza e le eventuali pratiche autorizzative;
- c) consulenze specialistiche inerenti alla progettazione;
- d) la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta);
- e) il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;
- f) oneri afferenti a quote di progettazione per gli uffici pubblici.

Le spese tecniche non possono superare il 15% dell'importo dei lavori determinato in fase progettuale (domanda iniziale, progetto esecutivo o variante), calcolato al netto dell'IVA¹⁸.

Le spese tecniche per la progettazione e tutte le fasi connesse, ossia le analisi preliminari e le consulenze, lo studio di incidenza e il piano di sicurezza, non sono soggette a riduzione in caso di variante o di mancata esecuzione della totalità dei lavori. Le spese tecniche per la direzione

¹⁸ Esempio, lavori ammessi a finanziamento per 50.000,00 (+ IVA, se del caso). Spese tecniche massime riconoscibili 7.500,00 euro + IVA. Eventuali ribassi d'asta o riduzioni delle spese rendicontate non comportano quindi parallela riduzione delle spese tecniche.

lavori viceversa sono ridotte qualora i lavori non siano realizzati totalmente, in proporzione ai lavori eseguiti.

Le spese tecniche devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché non prima del 29 maggio 2024 e purché inerenti alla predisposizione del progetto.

Le spese di progettazione del personale interno degli Enti Pubblici possono essere riconosciute fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo svolte dal personale interno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

3.8.2 IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla a norma della legislazione nazionale, in virtù della propria natura giuridica e delle attività svolte.

All'atto della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (Allegato C). In assenza di dichiarazione, l'IVA sarà ritenuta spesa non ammissibile a contributo.

3.8.3 Pagamenti

Le operazioni di pagamento dell'anticipo, dello stato di avanzamento e del saldo possono avvenire, da parte dell'Ente responsabile dell'erogazione, solo a seguito:

- dell'effettuazione della "Visura Deggendorf" sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- della registrazione dell'importo erogato sul SIAN, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012;
- della presentazione della "certificazione antimafia", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice Antimafia, ove richiesta.

Nell'atto di pagamento si deve dare evidenza che sono stati effettuati i predetti controlli e sono stati registrati i dati nel pertinente Registro.

Le domande di anticipo, SAL e saldo vanno presentate a SISCO, caricando la documentazione necessaria prevista nei bandi in base alle presenti procedure unificate. Tutti i documenti firmati dal Direttore dei Lavori o da altri professionisti devono essere firmati elettronicamente o digitalmente.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori che, al termine delle verifiche, redigono e sottoscrivono il verbale, controfirmato dal responsabile del procedimento. L'ente istruttore competente comunica l'esito delle verifiche ai beneficiari, che entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione, possono presentare tramite pec un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il diniego; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal responsabile del procedimento.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli enti istruttori competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

validità del documento di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia¹⁹.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

3.8.4 Anticipo

È possibile richiedere l'erogazione di un anticipo del contributo nella misura massima del 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla richiesta devono essere allegati:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, eventualmente maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali; solo per i beneficiari pubblici, in alternativa alla fidejussione, dichiarazione della Tesoreria dell'Amministrazione di impegno a versare l'importo all'Ente competente;
- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori.

3.8.5 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

I beneficiari, in alternativa all'anticipo, possono richiedere il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per il pagamento del SAL, il beneficiario deve fare richiesta, allegando la seguente documentazione:

- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e il contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- fatture²⁰ quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso il lavoro sia effettuato in amministrazione diretta:
 - a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
 - b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, esposti mese per mese e complessivamente) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.

La rendicontazione per costi standard non è ammessa.

La concessione del pagamento del SAL è possibile a seguito di controllo in loco del funzionario incaricato dell'Ente competente.

¹⁹Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove previsto, per la corresponsione di contributi finanziari è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente. La CM deve verificare la validità della documentazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento

²⁰ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

3.8.6 Saldo

A lavori ultimati, i beneficiari dovranno presentare all'Ente competente la domanda di accertamento finale e di contestuale pagamento del saldo, allegando la documentazione di seguito indicata:

- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- fatture²¹ quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso il lavoro sia effettuato in amministrazione diretta:
 - a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
 - b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.
- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento (modello Allegato F) oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- documentazione richiesta dalla normativa per la liquidazione dei contributi pubblici (DURC, antimafia, ecc.);
- ulteriore documentazione prevista dai bandi della Comunità Montana;
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici, se non ancora consegnata;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi;
- cartografia in formato "Shapefile"²² georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l'area precisa (poligono o tratti stradali) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del contributo, con struttura dati indicata in allegato H.

Il ricavato della vendita del materiale legnoso va fatturato e portato in detrazione dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo, coma da paragrafo specifico.

Gli Enti effettueranno l'accertamento su tutte le domande, compreso il controllo in loco dell'avvenuta esecuzione dei lavori e, a campione (per le tipologie ove è previsto), la verifica dell'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.

Il funzionario incaricato redige il verbale di controllo finale, nel quale riporta gli esiti degli accertamenti e l'Ente procede poi alla liquidazione del contributo (al netto del ricavato del materiale legnoso), comunicando al beneficiario l'entità del saldo ed eventuali obblighi.

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

3.8.6.1 Saldo e SAL dei lavori realizzati in amministrazione diretta

Gli Enti Pubblici e i Consorzi forestali, che per effettuare i lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovare i costi del personale mediante prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Amministrazione, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale impiegato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'intervento e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- i listini paghe del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture, mandati di pagamento, documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti e liberatorie. Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

²¹ I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

²² I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

3.8.7 Svincolo della polizza fidejussoria

La polizza fidejussoria è svincolata dall'Ente competente tramite apposita autorizzazione di svincolo, a seguito del nulla osta del funzionario incaricato che accerta la fine lavori e la regolare esecuzione degli stessi. La richiesta di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

3.8.8 Proventi del legname

I proventi derivanti dalla cessione del legname vanno detratti dal contributo regionale e, più precisamente, gli importi relativi alle fatture per la vendita del legname o della legna da ardere vanno detratti, in sede di presentazione della domanda di pagamento, dalle spese sostenute. Si riporta di seguito, a titolo meramente illustrativo, un esempio nel caso in cui il legname fosse ritirato dalla medesima impresa che esegue i lavori. Nell'esempio si ipotizza un contributo pari al 100% e che le spese generali siano pari al 15%; inoltre si omette del tutto il calcolo dell'IVA, in quanto soggetto a variabili in base alla natura dei soggetti coinvolti.

- Importo dei lavori, a base d'asta: 100,00 euro
- Ricavo dalla vendita della legna: 30,00 euro
- Spesa ammissibile = 100,00 euro – 30,00 euro = 70,00 euro
- Spese tecniche: calcolate sull'importo dei lavori, a base d'asta, ossia sui 100,00 euro, quindi al massimo 15,00 euro.

Nel caso predetto, il contributo regionale (senza conteggiare l'IVA) è pari pertanto a $70,00 + 15,00 = 85,00$ euro.

In sede di domanda di pagamento, dovranno in particolare risultare due fatture, una passiva (in entrata) per i lavori eseguiti e una attiva (in uscita) per l'alienazione della legna/legname. Al fine della rendicontazione, può essere accettato un pagamento effettuato tramite un solo bonifico (in compensazione), pari alla differenza degli importi. In caso di pagamento con bonifico in compensazione, è necessario allegare un prospetto riepilogativo esplicativo.

Viceversa, nel caso invece in cui il legname non fosse ritirato dall'impresa esecutrice e rimanesse invenduto, è necessario produrre in sede di domanda di pagamento una dichiarazione asseverata da parte del tecnico che stima il più probabile valore del legname ricavabile in un tempo ragionevole per non comportare il deprezzamento del materiale. Analogamente al caso precedente, detto importo dovrà essere detratto dalle spese sostenute. Infine, nel caso in cui il legname, in quanto inutilizzabile, rimanesse accatastato in bosco senza essere esboscato e quindi non fosse alienato, è necessario produrre in sede di domanda di pagamento una brevissima relazione del tecnico con documentazione fotografica, dimostrante il rilascio in bosco del materiale inutilizzato, anche a beneficio di eventuali futuri controlli fiscali.

3.9 Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario

3.9.1 Decadenza

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti previsti per le singole Azioni;
- mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi, stabiliti dal bando della Comunità Montana;
- realizzazione di investimenti con spesa ammessa inferiore alla soglia minima indicata per le singole azioni;
- mancata presentazione della contabilità finale entro il termine stabilito dall'Ente competente, necessario per consentire il controllo dei lavori effettuati e la liquidazione degli aiuti;
- violazione del divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento;

- mancato rispetto del periodo di mantenimento delle opere realizzate nell'ambito dell'Azione 3 (SIF), dell'Azione 6 (Manutenzione straordinaria strade forestali) e dell'Azione 7 (Costruzione strade forestali);
- non veridicità delle eventuali dichiarazioni presentate, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui a seguito di un controllo si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza di una domanda di aiuto, l'Ente istruttore comunica la revoca del contributo al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008.

In caso di indebito percepimento per falsa dichiarazione, l'Ente istruttore provvede ad erogare la sanzione amministrativa ex L. 898/1986.

3.9.2 Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al contributo²³, ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'Ente istruttore, mediante PEC.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. La restituzione delle somme già ricevute non è dovuta in caso di cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Ente istruttore abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

3.9.3 Riduzione parziale del contributo (penalità)

Il Responsabile del Procedimento procede alla riduzione parziale dei contributi concessi nei casi e con le modalità di seguito riportati:

1. nel caso siano stati effettuati interventi non conformi o non regolari, compresi i lavori effettuati da soggetti non titolati ai sensi del r.r. 5/2007 o dei presenti criteri, essi verranno stralciati dalla liquidazione;
2. nel caso siano state apportate varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate, i relativi lavori sono stralciati e non saranno liquidati: qualora a seguito dello stralcio, vi sia una riduzione inferiore al 60%;
3. qualora sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB senza indicare correttamente, nell'apposito "menù a tendina", la voce esatta del contributo, ossia "L.R. 31/2008, ART. 26 (MISURE FORESTALI) – BANDI 2024-2029", si procederà a una riduzione forfetaria di euro 200,00 (duecento/00). Tale riduzione viene applicata anche qualora si sia fatto riferimento al contributo nel campo note, senza selezionare l'apposito "menù a tendina";
4. qualora non sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 della l.r. 31/2008, secondo paragrafo («*Tale sanzione è elevata fino a cinque volte per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, se la segnalazione certificata di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici*») potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile;
5. nel caso in cui l'esecutore dei lavori non sia quello dichiarato nella denuncia di taglio a SITaB, si applicherà – se del caso - la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 septies della l.r. 31/2008 («*Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h bis), è punito con la sanzione*

²³ La rinuncia può essere solo totale. In caso si intenda rinunciare parzialmente, è necessario presentare domanda di variante.

amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso»), che potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile; in caso la sanzione non fosse applicabile, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 2.000,00 (duemila/00);

6. qualora i poligoni digitali presentati in occasione della domanda di saldo non abbiano la struttura dati indicata in allegato H, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 500,00 (cinquecento/00).

3.9.4 Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cambio beneficiario è ammissibile solo in caso di forza maggiore o altri casi eccezionali: il decesso o malattia invalidante o di lunga durata del beneficiario, la chiusura, cessione o fallimento dell'azienda beneficiaria, la fusione o soppressione di Enti pubblici beneficiari.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
3. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

L'Ente istruttore istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. la presenza di valida motivazione;
3. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali, dalle procedure unificate e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ente istruttore comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, l'ente istruttore ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

L'ente istruttore, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 3.

L'ente istruttore istruisce, con le modalità previste al precedente par. 4, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, l'Ente istruttore inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

3.10 SISCO

La Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia fornirà via pec alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e alla Provincia di Sondrio eventuali informazioni a integrazione delle presenti procedure.

3.11 Modalità di svolgimento delle istruttorie e svolgimento dei controlli

È obbligatoria l'alternanza nelle varie fasi istruttorie: le fasi di istruttoria per la concessione del contributo (verifica della domanda di aiuto e del progetto, varianti, cambio beneficiario, proroghe ecc.) e quelle di istruttoria delle domande di pagamento e di accertamento degli interventi realizzati devono essere effettuate da funzionari diversi. A tal fine, la Comunità montana potrà stipulare appositi accordi di collaborazione con altri Enti.

Qualora, per carenza di personale, non sia possibile garantire l'alternanza, la Comunità montana, prima di avviare l'istruttoria delle domande di pagamento e di accertamento degli interventi realizzati, informa con una nota via pec la Regione Lombardia, motivando le difficoltà e indicando quali azioni sono messe in campo per garantire la massima trasparenza dell'iter decisionale.

Regione Lombardia, al fine di verificare l'attuazione delle presenti procedure, potrà effettuare a sua discrezione accertamenti presso gli uffici degli Enti istruttori e presso i beneficiari finali degli aiuti. Per la verifica del rispetto dell'obbligo di accantonamento dei proventi dei Piani di Assestamento, Regione Lombardia potrà avvalersi del supporto di ERSAF o di convenzioni coi Carabinieri Forestali o la Guardia di Finanza.

I controlli potranno essere a campione per la verifica dei presenti criteri per la redazione dei bandi. Se a seguito di tali controlli si ravviseranno irregolarità si procederà alla revoca del finanziamento, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

3.12. Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane

3.12.1 Impegni di spesa e di liquidazione

Salvo differente comunicazione pec da parte del dirigente regionale competente o diversa disposizione nel decreto di riparto, le somme trasferite devono essere impegnate **entro il 31 dicembre dell'anno** in cui sono state trasferite.

Gli importi devono essere liquidati dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi entro il **31 dicembre del terzo anno successivo**. Esemplicando, riparto anno 2024, liquidazione entro il 31.12.2027.

Il competente dirigente di Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, può concedere, con propria nota, proroghe alle suddette scadenze per validi motivi.

3.12.2 Monitoraggio annuale

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha l'obbligo di fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto da Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Il monitoraggio è accompagnato da una nota scritta in cui La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi devono dichiarare esplicitamente l'esatto ammontare delle economie di impegno e delle economie di spesa che dovranno essere restituite a Regione Lombardia.

In fase di monitoraggio finale degli interventi, dovrà essere trasmessa alla D.G. Agricoltura la cartografia in formato "Shapefile"²⁴ georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati effettuati i lavori, con tabella attributi indicata in allegato H²⁵.

3.12.3 Rendicontazione finale

I lavori finanziati devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste entro il **31 gennaio del quarto anno successivo**.

Esemplicando, riparto anno 2024, rendicontazione entro in 31.01.2028.

Il competente dirigente di Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, può concedere, con propria nota, proroghe alle suddette scadenze per validi motivi.

Per la rendicontazione, la D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste fornisce modelli a cui attenersi. I dati devono essere obbligatoriamente mandati anche in formato aperto, pena la nullità dell'invio.

I fondi non impegnati e le economie di spesa riscontrate in sede di accertamento finale dovranno essere restituite alla Regione Lombardia secondo le modalità che verranno comunicate dalla Struttura competente della D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

3.12.4 Economie di impegno e di spesa

Le economie a vario titolo accertate sulle somme trasferite col decreto di riparto e comunicate in sede di monitoraggio, devono essere successivamente formalizzate alla DG ASAF con invio alla stessa del provvedimento col quale viene disposta la restituzione delle economie stesse, invio da effettuarsi tramite pec indirizzata a agricoltura@pec.regione.lombardia.it, in occasione dell'invio dei dati di monitoraggio o nelle settimane successive. A seguito della informativa, la DG ASAF provvederà all'accertamento delle somme da incassare e invierà alla Comunità montana il decreto dirigenziale di accertamento delle economie. Successivamente, la Comunità montana provvederà a versare le economie alla tesoreria regionale.

²⁴ I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati.

²⁵ Regione Lombardia utilizzerà le cartografie per produrre uno strato informativo riportante i boschi oggetto di contributo pubblico, che è pubblicato sul Geoportale regionale.

ALLEGATI

Allegato A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Allegato B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'

Allegato C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE RIGUARDO L'AMMISSIBILITÀ/DETRAIBILITÀ DELL'IVA TRA LE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI E DI ASSOGGETTABILITÀ RIGUARDO ALLA RITENUTA DEL 4% AI FINI IRPEF/IRES

Allegato E - PROSPETTO VARIANTI

Allegato F - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ' relativa all'assenza di altre fonti di finanziamento

Allegato G – DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO DEI PROVENTI DEI PIANI DI ASSESTAMENTO

Allegato H: TABELLE ATTRIBUTI PER POLIGONI DIGITALI

Allegato I: CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
(Artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto	_____		
	(Nome Cognome)		
nato/a a	_____	(____) (Prov.)	il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)
	(Comune))	
residente in	_____	(____) (Prov.)	_____ (n.)
	(Comune))	(Via, Piazza, ecc.)

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società	_____	(Ragione sociale)
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa	_____	(Denominazione)
	con sede in:	_____ (____) (Comune) (Prov.)	_____ (n.) (Via, Piazza, ecc.)
Tel.	_____	C.F./P.IVA : _____	

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "Misure forestali" art. 26 l.r. 31/2008,

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2, punto 59) del Reg. (UE) n. 2472/2022 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472/2022:

di non essere impresa in difficoltà, in quanto applicabile

[deve essere sottoscritta una sola alternativa]

di non avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,

di avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

[se l'impresa ha chiesto/ricevuto altri contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, _____	___/___/ _____
_____	_____	€ _____, _____	___/___/ _____
_____	_____	€ _____, _____	___/___/ _____

inoltre

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante _____

Si segnala che l'art. 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014, richiamato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472, definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente, rispettivamente, a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831:**

Art. 2, par. 2 del Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del de minimis corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
	Comune	CAP	Via	n.	prov
Sede legale ²	Codice fiscale		Partita IVA		
Dati impresa					

In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime**

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 dei predetti regolamenti per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:
esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

Luogo e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITA' RITENUTA 4% IRPEF/IRES E DETRAIBILITA' IVA SUI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di (legale rappresentante, titolare ecc.) _____

della ditta/società/ente _____

(denominazione come da certificato di iscrizione al registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)

sede legale _____

(via, numero civico, cap, comune, provincia)

Codice Fiscale/Partita IVA _____

ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 sul contributo di € _____ concesso per _____

consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

- che il contributo **non è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
- è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali
 - il beneficiario è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS (art. 16 del D. Lgs. 460/1997)
 - il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo è destinato a finanziare l'espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell'Ente
 - il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale
 - _____
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono la non applicazione della ritenuta)
- che il contributo **è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:

- il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale
(cancellare le voci che non interessano)
- il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo è erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità
- _____
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della ritenuta)

DICHIARA

inoltre, che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- interamente detraibile (artt.19, 1° comma e art. 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- parzialmente detraibile nella percentuale del _____ % (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (perdita della qualifica di ente non commerciale).

Luogo e data

Firma e timbro

Allegare copia carta di identità o documento equipollente se la dichiarazione non viene sottoscritta con firma digitale o elettronica.

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (PRIVACY): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

PROSPETTO VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del beneficiario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia/Stato estero _____ il ____/____/____,
residente nel Comune di _____ Provincia _____
via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____,
Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____,
presentata il ____/____/____, essendo a conoscenza di quanto
stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, di non avere percepito finanziamenti per gli interventi oggetto della
domanda di aiuto suddetta, attraverso altre "fonti di aiuto" corrispondenti;

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

da allegare alla domanda di aiuto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/___, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di _____,

Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____, presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

con riferimento al piano di assestamento forestale di _____

di rispettare l'obbligo di accantonamento del 30% degli utili dei piani di assestamento forestale previsti dall'art. 45 c. 1 del r.r. 5/2007;

di aver accantonato complessivamente la somma totale di € _____

di aver speso tale accantonamenti nel rispetto dall'art. 45 c. 4 del r.r. 5/2007 e in particolare per _____

Luogo e data.....

Il segretario generale o dirigente competente

(Nome, cognome, firma e timbro dell'ente)

TABELLA ATTRIBUTI PER POLIGONI DIGITALI

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
t_finanz	tipo finanziamento	testo (250)	MISURE FORESTALI ART. 26 L.R. 31/2008
s_finanz	soggetto finanziatore	testo (250)	COMUNITA' MONTANA
			Avviamento o conversione
			Contenimento specie arboree autoctone invadenti
			Contenimento specie arboree esotiche
			Contenimento specie non arboree invadenti
			Creazione nuovo bosco
			Diradamento o sfollo
			Prevenzione dei danni ai boschi
			Ripristino boschi danneggiati
			Utilizzazione
			Ricostituzione o rinnovazione di bosco pre-esistente
			Altro intervento di incremento della biodiversità
			Altro intervento selvicolturale
			Creazione nuova strada
			Prolungamento strada esistente
			Manutenzione o adeguamento strada esistente
			Sistemazione idraulico forestale
t_interven	tipo intervento	testo (250)	...
note	note	testo (250)	non standardizzato
			ENTE GESTORE DI AREA PROTETTA
			ALTRO ENTE PUBBLICO
			IMPRESA AGRICOLA
			IMPRESA FORESTALE
			CONSORZIO FORESTALE
			ALTRA IMPRESA PRIVATA - ONLUS - ASSOCIAZIONE
			PRIVATO (FAMIGLIE)
cat_benef	categoria beneficiario	testo (250)	
n_domanda	numero domanda iniziale	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione di variante e del saldo)
anno_finan	anno finanziamento	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione di variante e del saldo)
anno_coll	anno collaudo	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo, inserire anno stimato)
anno_fine	anno fine impegno	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo, inserire anno stimato)
den_SITaB	denunce taglio SITaB	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione di variante e del saldo)
mc_tagliat	metri cubi tagliati	numerico	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo)

spec_tagl	specie tagliate	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo)
spec_piant	specie piantate	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo)

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

- 1. Ragione sociale impresa richiedente
- 2. Codice fiscale
- 3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato
- 4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
- 5. Numero di occupati (1)
- 6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)
- 7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente

SELEZIONA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-	-
Numero di occupati	-	-	-	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-	-
PMI/GRANDE					
Dimensione impresa per ciascun anno					
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA					

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLO** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

	Impresa n. 1			Impresa n. 6		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 2			Impresa n. 7		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 3			Impresa n. 8		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 4			Impresa n. 9		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 5			Impresa n. 10		
Denominazione						
Anno di riferimento	0	-1	-2	0	-1	-2
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività negoziale nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.